

## ACCORDO PROVINCIALE

Il giorno 7 aprile 2016 a Teramo presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Teramo (Ance Teramo) in via Brigiotti 12,

tra

- l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo, rappresentata dal Presidente Sig. Vittorio Beccaceci, dal Vice Presidente Dott. Eddy Rastelli, dal Presidente della Cassa Edile Geom. Ezio Iervelli e dal Presidente della Scuola Edile - E.F.S.E. Geom. Carlo Palumbi, assistiti dal Direttore Dott. Marco Danilo Fabiocchi

ed, in ordine alfabetico,

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal – Adriatica Gran Sasso) aderente all'Unione Italiana del lavoro della provincia di Teramo, rappresentata dal Sig. Valter Savini, delegato dal Segretario provinciale Sig. Luigi Di Donato;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Teramo, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Giancarlo De Sanctis;
- la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Silvio Amicucci;




si conviene e stipula quanto segue.

L'art. 9 del regolamento della Cassa Edile della provincia di Teramo (*Rimborso del trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale*) è modificato come segue.

*"Il trattamento per malattia e infortunio, corrisposto dalle imprese ai sensi degli artt. 26 e 27 del CCNL, è rimborsato dalla Cassa Edile.*

*Hanno diritto al rimborso le imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro dovuto alla Cassa Edile e che hanno indicato nelle denunce mensili i dati di cui ai punti f) e h) del precedente art. 3.*

*Entro il mese successivo a quello in cui è pervenuta la denuncia, la Cassa Edile liquida alle imprese le indennità al netto degli importi eventualmente risultanti a debito delle imprese medesime. Il pagamento è effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario corredato dal prospetto di liquidazione.*

107   

La misura del rimborso è stabilita dal "Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio" (allegato al CCNL) ed è pari all'intero trattamento corrisposto all'operaio se nel trimestre compiuto prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore; si considerano valide le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni. Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero di 450, il rimborso è proporzionalmente ridotto.


**Decorsi 24 mesi dal periodo mensile nel quale si verifica la malattia, l'infortunio o la malattia professionale l'impresa non in regola con gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile decade dal beneficio del rimborso. L'anzidetto termine di 24 mesi deve intendersi perentorio. La presente regolamentazione entra in vigore dal 1° luglio 2016".**

Letto, confermato e sottoscritto

Teramo, il 7 aprile 2016


ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

ANCE TERAMO



FeNEAL UIL ADRIATICA GRAN SASSO

FILCA CISL - TERAMO



FILLEA CGIL - TERAMO

